



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso il sito internet www.brokercompanyitalia.com

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) *omissis* , in qualità di consulente di un consumatore, ha chiesto all'IVASS di confermare la validità di una bozza di polizza fideiussoria recante il logo della compagnia Asito Kapital S.A. (di seguito "Asito") e ha segnalato il sito internet www.brokercompanyitalia.com evidenziando dubbi in merito alla sua legittimità;
- b) dalle verifiche svolte nel Registro Imprese e Gruppi Assicurativi" (RIGA) tenuto dall'IVASS, è emerso che l'impresa Asito è una compagnia di assicurazioni avente sede legale in Romania, autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi in diversi rami danni, e sottoposta alla vigilanza dell'Autorità del Paese di origine (Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF);
- c) ad esito di accertamenti, con comunicato stampa del 20 ottobre 2025, l'IVASS ha informato il pubblico di due bozze di polizza fideiussoria contraffatte, destinate alla commercializzazione e intestate ad Asito, che le ha disconosciute;
- d) il sito www.brokercompanyitalia.com fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e nella *home page* riporta i seguenti riferimenti:

omissis

tali riferimenti non sono risultati riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI;

- e) il sito *internet* www.brokercompanyitalia.com non è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- f) *omissis* , l'IVASS ha trasmesso una richiesta di informazioni all'indirizzo di posta elettronica ordinaria e alla PEC presente nella *home page* del sito, rispettivamente *omissis* , chiedendo di fornire ogni indicazione utile in

merito alla titolarità del sito e al suo utilizzo, assegnando 3 (tre) giorni per ricevere una risposta; alla nota non ha fatto seguito alcun riscontro nel termine concesso;

- g) attraverso la consultazione del portale *whois.domaintools.com*, si è rilevato che il sito è stato creato in data 12/02/2024; è stata inoltre individuata in Register S.P.A. la società che ha fornito il dominio *internet* (*Registrar*), mentre la persona che ha registrato il sito (*Registrant*) è risultata ignota;
- h) con nota *omissis*, l'IVASS ha trasmesso al *Registrar* una richiesta di informazioni chiedendo ogni indicazione utile in riferimento al sito *www.brokercompanyitalia.com*, al soggetto che risulta aver registrato il dominio *internet* ovvero che risulta esserne l'intestatario, entro il termine di 3 (tre) giorni;
- i) con comunicazione *omissis*, il *Registrar* ha comunicato all'Istituto i dati identificativi del *Registrant*: *omissis*; i suddetti riferimenti non sono risultati riconducibili ad alcun intermediario del RUI;
- j) con nota *omissis*, dopo aver verificato che l'indirizzo fisico associato al *Registrant* non identifica alcun recapito valido, l'IVASS ha richiesto, mediante nota all'indirizzo di posta elettronica ordinaria fornito dal *Registrar*, *omissis*, di fornire, entro 3 (tre) giorni, spiegazioni in merito alla registrazione e all'utilizzo del sito *internet* *www.brokercompanyitalia.com*; la nota non è stata riscontrata nel termine indicato;
- k) il sito *internet* *www.brokercompanyitalia.com* non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI e risulta alla data odierna ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito internet www.brokercompanyitalia.com non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito *internet* www.brokercompanyitalia.com.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
MADDALENA RABITTI